

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **URBANI, RUFFINO, BOZZELLO VEROLE**
e **BISSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, già modificata e integrata con le leggi 14 luglio 1971, n. 535, e 17 dicembre 1971, n. 1157, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ripropone il testo di uno precedente a firma dei senatori Urbani, Cipellini e Amadeo, approvato dal Senato nella seduta del 5 agosto 1982 e decaduto a causa dell'anticipato scioglimento dell'VIII legislatura.

Tale approvazione ebbe il voto unanime dell'VIII Commissione del Senato in sede deliberante, a sottolineare il fatto che le modifiche erano limitate, non interferivano nel più vasto problema della riforma degli enti portuali, che tuttora è aperto ed anzi è diventato più complesso in presenza dell'accentuarsi della crisi delle istituzioni che presiedono alla gestione delle attività portuali, e della conseguente riflessione in corso sulle soluzioni più adeguate da dare ai problemi apertisi sovente in termini drammatici.

Tutto lascia pensare, quindi, che — nonostante dichiarazioni di impegno anche re-

centi — una legge di riforma della gestione degli enti portuali non vedrà la luce se non in tempi medio-lunghi.

Questo carattere limitato, seppur urgente, volto a migliorare la funzionalità dell'Ente del porto di Savona - Vado che, com'è noto, si colloca fra i sei più importanti porti italiani, abbiamo mantenuto al disegno di legge presentato ora, nonostante alcuni lievi aggiornamenti dettati da ragioni di sopravvenuta opportunità.

Lo scopo del disegno di legge resta quello di apportare modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona, nel testo coordinato derivante dalle successive leggi numeri 535 e 1157 del luglio e del dicembre 1971, che hanno affidato all'Ente medesimo la competenza, rispettivamente, in materia di assegnazione degli accosti e provvedimenti relativi e di esercizio ferroviario nell'ambito portuale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esse hanno riguardo ad aspetti diversi e possono essere così sintetizzate:

all'articolo 1 viene mutata la denominazione dell'Ente portuale per la nuova importanza che il nuovo bacino portuale di Vado, in corso di realizzazione, è destinato ad assumere nell'ambito dell'emporio portuale di Savona - Vado, su cui estende la sua giurisdizione e competenza l'Ente portuale;

con l'articolo 2, per quanto concerne i compiti (articolo 3 della legge istitutiva), in attesa della prevista ed auspicata riforma delle gestioni portuali, viene stabilita l'attribuzione all'Ente del potere di esprimere pareri obbligatori sulle tariffe di alcuni servizi affidati ad altri uffici, ma che comportano oneri anche rilevanti per l'utenza (si pensi alle tariffe di rimorchio, pilotaggio, eccetera) e che sono pertanto destinate ad incidere sugli aspetti tipicamente commerciali dell'attività del porto.

Tale attribuzione di conseguenza comporta anche un'integrazione all'articolo 9 della legge istitutiva (compiti del consiglio d'amministrazione). Rispetto al precedente testo approvato dal Senato, tuttavia, il parere non è più vincolante ma solo obbligatorio, proprio per non innovare troppo rispetto alla normativa generale. Nel contempo si chiarisce che vengono attribuite all'Ente non solo le competenze del comandante del porto, come diceva il testo precedente, ma anche quelle del direttore marittimo;

con l'articolo 3, per quanto concerne le finanze e il patrimonio dell'Ente (articolo 4 della legge istitutiva), si elimina, in conseguenza della abolizione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al punto 9) di detto articolo disposta dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, l'obbligo per l'Ente di corrispondere alla dogana le cosiddette spese di esazione sulle tasse erariali istituite con i provvedimenti citati.

In proposito, tuttavia — dati gli elementi emersi nel corso dell'iter legislativo del precedente disegno di legge — si ritiene di dare una diversa formulazione al capoverso se-

guente al punto 8) dell'articolo 4 della legge istitutiva 1° marzo 1968, n. 173, e ai punti successivi rispetto a quella del precedente disegno di legge di modifica approvato dal Senato; e ciò al fine di risolvere — in termini corretti — il problema del pagamento alle dogane delle spese di esazione della tassa erariale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, che lo stesso Ministero delle finanze riconosce non dovute;

alle competenze del presidente (articolo 7 della legge istitutiva) è necessario aggiungere la facoltà di autorizzare spese indifferibili di ordinaria amministrazione, con salvezza di ratifica da parte del comitato direttivo. A ciò provvede l'articolo 4;

soltanto formale è l'articolo 5. Con esso si modifica l'articolo 8 della legge istitutiva (consiglio d'amministrazione) per attribuire il numero 5-bis) al rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, chiamato a far parte dell'Ente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, per l'esigenza di non modificare i numeri successivi ai fini della esatta identificazione delle incompatibilità di cui al penultimo comma dello stesso articolo.

È inoltre prevista l'inclusione nel consiglio d'amministrazione dei sindaci di Bergeggi e Quiliano o di loro delegati in considerazione del fatto che buona parte delle opere del piano regolatore del bacino di Vado interessa o rientra direttamente nell'ambito territoriale di quei comuni.

Appare infine opportuno, per facilitare partecipazioni di rilevante interesse economico, soprattutto dell'entroterra, oltre che per ragioni analogiche con i comuni e le provincie, ammettere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle Camere di commercio.

La modifica al secondo comma dello stesso articolo ha ovviamente rilievo sul piano meramente formale;

l'articolo 6 aggiunge ai compiti del consiglio di amministrazione, previsti dall'arti-

colo 9 della legge istitutiva, quello di stabilire le condizioni alle quali l'Ente può partecipare a società e/o consorzi di cui all'articolo 3, della legge 23 maggio 1983, n. 230. Anche questa è, ovviamente, una nuova norma rispetto al testo approvato precedentemente;

con l'articolo 7, in conseguenza della facoltà di delega prevista per i presidenti delle Camere di commercio, la modifica della composizione del comitato direttivo (articolo 10 della legge istitutiva) risulta un'inevitabile conseguenza.

Di diverso significato, nel senso che rappresenta un atto, dovuto soprattutto per il comune di Vado, oltre che un preciso interesse dell'Ente, in relazione agli indirizzi di sviluppo del comprensorio portuale nel bacino di Vado, è l'inclusione dei sindaci di Vado Ligure, Quiliano e Bergeggi, o di loro delegati, nel comitato direttivo.

L'evolvere della situazione, soprattutto in relazione alla prossima realizzazione del terminal oceanico per lo sbarco e l'inoltro oltre Appennino del carbone e di altre rinfuse, suggerisce di responsabilizzare maggiormente non solo il comune di Vado, ma anche quelli di Bergeggi e di Quiliano, alla gestione del porto;

le modifiche all'articolo 11 della legge istitutiva (compiti del comitato direttivo), tra loro correlate e logicamente interdipendenti che sono previste dall'articolo 8, sono tutte da porre in relazione alla mutata situazione economico-monetaria, rispetto agli anni in cui la proposta iniziale di legge fu elaborata, ed hanno l'obiettivo di garantire maggiore snellezza e celerità di procedure e decisioni;

le modifiche all'articolo 12 della legge istitutiva (adunanze e deliberazioni) previste dall'articolo 9 rispondono ad un'esigenza cautelativa, sulla base di un'esperienza pluridecennale acquisita dall'amministrazione, circa il numero delle sedute degli organi collegiali

occorrenti per un corretto e, ad un tempo, efficiente funzionamento. Da qui l'aggiunta delle parole « di norma » circa la cadenza delle stesse, che rappresenta una soluzione più elastica rispetto alla previsione di una loro più limitata frequenza;

con l'articolo 10 si propone una modifica dei termini di approvazione del bilancio.

Tale modifica, rispetto al testo precedentemente approvato dal Senato, si rende necessaria rispetto ai rilievi formulati dagli organi di vigilanza e controllo, vista l'effettiva impossibilità di rispettare il termine del 30 settembre posto dalla legge istitutiva;

infine l'articolo 11 modifica l'articolo 21 della legge istitutiva (destinazione di personale statale ai servizi dell'Ente); tale modifica diventa necessaria in una situazione oggettivamente diversa rispetto alle fasi iniziali della attività dell'Ente ed in presenza delle aspirazioni legittime del personale interno di poter assolvere le funzioni in materia di demanio e di lavoro portuale. Viene pertanto proposto di stabilire, a scanso di diverse interpretazioni, che la facoltà di ricorrere a prestazioni di personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato deve intendersi attribuita al solo Ente, quando ne sia ravvisata un'inderogabile esigenza.

Le modifiche e le integrazioni proposte rappresentano un complesso normativo che non altera, nella sostanza, l'impianto statutario esistente, ma serve a garantire adeguamenti e miglioramenti oggettivamente apprezzabili. Esse tengono conto dei dati di una esperienza ormai di più lustri, di mutamenti intervenuti in fatti e in norme ed anche — in qualche misura — dei compiti assai più rilevanti che è venuta assumendo la gestione del porto di Savona-Vado in ordine alle prospettive di sviluppo che si sono meglio delineate negli ultimi anni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Ente autonomo del porto di Savona costituito con legge 1° marzo 1968, n. 173, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è denominato « Ente autonomo del porto di Savona-Vado ».

Art. 2.

Il punto 5) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, come modificato dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1971, n. 535, e dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1157, è così modificato:

« 5) esplicitare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e dei direttori marittimi, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti »

Al punto 14) dello stesso articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed in particolare esprimere parere obbligatorio sulle tariffe dei servizi non rientranti nella competenza dell'Ente, ma che comportino oneri a carico dell'utenza e, comunque, concorrano alla determinazione del costo finale dell'operazione portuale ».

Art. 3.

Il capoverso seguente al punto 8) dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1968, n. 173, e i punti successivi sono così modificati:

« L'Ente, oltre a percepire la tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate di

cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, ha facoltà di imporre e riscuotere:

9) una tassa supplementare di ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;

10) i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

11) una tassa sul movimento passeggeri la cui misura sarà determinata dal consiglio d'amministrazione dell'Ente ».

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1968, n. 173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; provvede, inoltre, nei limiti di bilancio, alle spese indifferibili di ordinaria amministrazione sino a lire 10 milioni sottoponendole alla ratifica del comitato direttivo nella riunione successiva ».

Art. 5.

All'articolo 8, primo comma, della legge 1° marzo 1968, n. 173, dopo il punto 5) è inserito il seguente:

« 5-bis) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; »;

dopo il punto 10) è inserito il seguente:

« 10-bis) i sindaci di Bergeggi e di Quiliano o un loro delegato; »;

il punto 12) è sostituito dal seguente:

« 12) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato ».

Il secondo comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui ai punti 3), 4), 5) e 5-bis) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata ».

Art. 6.

Al punto 7) dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è aggiunta la seguente lettera « h) sulla partecipazione a società e/o consorzi, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1983, n. 230, stabilendone altresì le condizioni ».

Allo stesso articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente punto:

« 9) esprime altresì i pareri di cui al punto 14) dell'articolo 3 ».

Art. 7.

Il punto 5) dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Savona o un suo delegato ».

Allo stesso articolo 10, dopo il punto 6), è aggiunto il seguente:

« 6-bis) i sindaci di Vado Ligure, di Bergeggi e di Quiliano o un loro delegato ».

Art. 8.

Il punto 4) dell'articolo 11 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« 4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 50 milioni »;

il punto 8) dello stesso articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compro-

messi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrari e sulla nomina dei relativi arbitri, nonché sulle controversie con altre amministrazioni, entro il limite di valore di lire 50 milioni indicato al precedente punto 4) »;

il punto 9) del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« 9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 500 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 150 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio d'amministrazione si riunisce, in sessione ordinaria, almeno tre volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti ».

Il secondo comma dello stesso articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Il comitato direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, di norma una volta al mese su convocazione del presidente e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è così modificato:

« I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di novembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

« All'espletamento dei compiti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 3, l'Ente può chiedere che siano preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a primo dirigente, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».